



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Assicurazione Vita Multiramo con
partecipazione agli utili e Unit Linked - 905U

Vittoria InvestiMeglio Multiramo FLEX

Il presente documento contenente:

- Condizioni di Assicurazione
- Regolamento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita
- Regolamento del Fondo Vittoria Equilibrato
- Regolamento del Fondo Vittoria Dinamico
- Glossario
- Fac-simile proposta contratto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Premessa

Vittoria InvestiMeglio Multiramio Flex (tariffa 905U) è la combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked. Il Contratto prevede altresì la sottoscrizione di una copertura complementare facoltativa finalizzata alla protezione della persona per il caso di morte.

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate sia al rendimento della Gestione Separata "Vittoria Obiettivo Crescita", sia all'andamento del valore dei Fondi Interni, "Vittoria Equilibrato" e "Vittoria Dinamico".

Art. 1 Prestazioni

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate sia all'andamento del valore di attivi contenuti nei Fondi Interni, sia al rendimento della Gestione Separata "Fondo Vittoria Obiettivo Crescita". E' prevista, inoltre, una Garanzia Complementare facoltativa volta a soddisfare ulteriormente esigenze di protezione della persona in caso di premorienza.

Per la componente di Premio investita negli Fondi Interni (di seguito "Comparto Unit") le prestazioni assicurate dal contratto sono espresse in quote, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il contratto comporta, per il Contraente, rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote pertanto la prestazione potrebbe risultare inferiore a quanto versato nei Fondi Interni. La Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale relativamente ai premi investiti nei Fondi Interni. Pertanto, il Contraente si assume i rischi finanziari dell'investimento effettuato nei Fondi Interni, riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Il contratto comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:

- a) ottenere un valore in caso di riscatto inferiore ai premi versati;
- b) ottenere un capitale in caso di decesso dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

Per la componente di Premio investita nella Gestione Separata, le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata "Vittoria Obiettivo Crescita" come meglio dettagliato all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Dal momento che la rivalutazione riconosciuta può avere valori negativi le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite dal contratto. La Società non garantisce, pertanto, il consolidamento del rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata.

A fronte del pagamento dei premi la Società si impegna a offrire la seguenti prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari designati la prestazione complessivamente assicurata alla Data del Disinvestimento, pari alla somma tra:

- 1) **la prestazione relativa all'investimento in Gestione Separata**, data dal maggiore tra:
 - il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati

eventuali Prelievi Protezione, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato ad un tasso di rendimento annuo pari allo 0,00%;

- il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati eventuali Prelievi Protezione, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita come meglio dettagliato all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione;

2) **la prestazione relativa all'investimento nei Fondi Interni**, pari al controvalore delle quote attribuite al contratto;

3) **un capitale aggiuntivo** ottenuto moltiplicando le prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) per un'aliquota, funzione dell'età dell'Assicurato alla Data del Disinvestimento, di seguito riportata:

Età Assicurato	Fino a 75 anni	Compresa tra 76 e 80 anni	Superiore a 80 anni
Maggiorazione	1,00%	0,50%	0,10%

Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il Capitale Assicurato rivalutato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di Disinvestimento.

La Data di Disinvestimento coincide con il giovedì lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Notifica del Decesso. Per Data di Notifica del Decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione descritta negli specifici modelli di richiesta come meglio dettagliato all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente alle somme investite nei Fondi Interni, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

In caso di sottoscrizione della Garanzia Complementare facoltativa TCM, ferme le condizioni, le esclusioni previste, il regolare pagamento dei premi e sempre che il decesso dell'Assicurato sia avvenuto nel corso dei primi dieci anni di durata contrattuale, la Società si obbliga a corrispondere ai beneficiari designati, in aggiunta a quanto già previsto dal presente articolo, un capitale pari alla prestazione relativa alla Garanzia Complementare TCM sottoscritta.

Per maggiori dettagli ed informazioni inerenti la Garanzia Complementare TCM si rimanda al successivo Art. 11.

Art. 2 - Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto

Per la sottoscrizione del contratto, qualora non sia stata sottoscritta la garanzia complementare facoltativa "Temporanea caso morte", non sussiste alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell'Assicurato. Il Premio è, infatti, indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato e dipende esclusivamente dall'ammontare delle prestazioni.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia un'età anagrafica non inferiore a 18 anni alla Data di Decorrenza né un'età contrattuale superiore a 80 anni alla Data di Decorrenza del contratto. Qualora siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età contrattuale viene aumentata di un anno.

La durata del Contratto coincide con la vita dell'Assicurato (rif. Vita Intera).

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Contratto. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, abbia corrisposto il premio pattuito.

Tutte le coperture assicurative vengono attivate a partire dalla Data di Decorrenza e gli effetti del Contratto partiranno, pertanto, dalla Data di Decorrenza.

La Data di Decorrenza è pari al giovedì o, se festivo, al primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia indicato sulla proposta-contratto. L'investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.

Le prestazioni previste contrattualmente sono garantite a fronte del pagamento, in un'unica soluzione, del Premio. Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Premi mediante Versamenti Aggiuntivi e/o, qualora ne ricorrano le condizioni, mediante Versamenti Speciali.

Per quanto attiene all' eventuale prestazione derivante dalla Garanzia Complementare, la stessa è funzione dell'età dell'Assicurato.

La durata del pagamento dell'eventuale Garanzia Complementare temporanea caso morte è pari a 10 anni.

Si rimanda al successivo Articolo 11 per le informazioni di dettaglio sulla Garanzia Complementare facoltativa TCM.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete per il consenso alla stipula del contratto da parte della Società.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica del capitale assicurato in base all'età reale.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l'impossibilità ad adempiere all'obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l'obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l'operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l'applicazione delle misure previste dall'art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

Art. 4 - Facoltà di Revoca della Proposta

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta-Contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 5 - Pagamento dei Premi

Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Versamenti Aggiuntivi e, qualora ne ricorrano le condizioni, Versamenti Speciali.

In ogni caso la somma dei Premi (Premio di Perfezionamento ed eventuali Versamenti Aggiuntivi) investiti non potrà eccedere l'importo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

La corresponsione del Premio di Perfezionamento, dei Versamenti Aggiuntivi e degli eventuali Versamenti Speciali può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. utilizzando le coordinate bancarie indicate sulla Proposta Contratto;

inserendo nella causale:

- Numero della Proposta Contratto;
- Cognome e Nome del Contraente.

Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

5.1 Premio Unico di Perfezionamento

Il Premio di Perfezionamento viene investito, al netto dei costi e dei premi delle eventuali Garanzie Complementari, in parte nella Gestione Separata ed in parte nel Comparto Unit mediante acquisizione di quote dei Fondi Interni.

Il numero delle quote acquistate, viene determinato dividendo il Premio Investito destinato ai Fondi Interni per il valore unitario delle quote rilevato il giovedì o il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui il Premio è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia.

Il Premio di Perfezionamento viene corrisposto in un'unica soluzione con un importo minimo pari a 10.000,00 Euro e non superiore a 1.000.000,00 di Euro.

Il Premio di Perfezionamento è comprensivo del premio di prima annualità dell' eventuale Garanzia Complementare: i premi relativi alla Garanzia Complementare successivi alla prima annualità verranno corrisposti mediante prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. "Prelievo Protezione").

Il Premio di Perfezionamento investito può essere ripartito indifferentemente nei Fondi Interni e nella Gestione Separata purché la percentuale di ogni Premio destinata all'investimento in Gestione Separata risulti almeno pari al 10,00% e non superiore al 50,00%.

Le percentuali di allocazione tra Comparto Unit ed il Fondo a Gestione Separata vengono quindi discrezionalmente scelte dal Contraente, ma sono comunque previsti una percentuale minima e massima di investimento per ognuna delle due sezioni:

Sezioni di investimento	Percentuale Massima (%)	Percentuale Minima (%)
Gestione Separata	50%	10%
Comparto Unit	90%	50%

Il Contraente può liberamente ripartire la parte di Premio destinata ai Fondi Interni.

Il Contraente riceverà da parte della Società specifica comunicazione scritta ("Lettera di Conferma") di accettazione della Proposta-Contratto con evidenza sia del numero definitivo di Polizza che della Data di Decorrenza del Contratto.

La Data di Decorrenza è pari al giovedì o, se festivo, al primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia indicato sulla proposta-contratto. L'investimento nel Comparto

Gestione Separata avviene in pari data.

Tutte le coperture assicurative vengono attivate a partire dalla Data di Decorrenza e gli effetti del Contratto partiranno, pertanto, dalla Data di Decorrenza.

5.2 Versamenti Aggiuntivi

Il Contraente può inoltre effettuare a sua discrezione Versamenti Aggiuntivi il cui totale, nel corso della Durata contrattuale, non può essere superiore a 250.000,00 Euro.

Ogni singolo Versamento Aggiuntivo non può risultare inferiore a 5.000,00 Euro.

La società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali premi aggiuntivi.

Il Versamento Aggiuntivo viene investito in parte nella Gestione Separata ed in parte nel Comparto Unit mediante acquisizione di quote dei Fondi Interni.

Il numero delle quote acquistate, viene determinato dividendo il Premio Investito destinato ai Fondi Interni per il valore unitario delle quote rilevato il giovedì o il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui il Premio è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia.

I Versamenti Aggiuntivi investiti possono essere ripartiti indifferentemente nei Fondi Interni e nella Gestione Separata purché la percentuale di ogni Premio destinata all'investimento in Gestione Separata risulti almeno pari al 10,00% e non superiore al 50,00%.

Le percentuali di allocazione tra Comparto Unit ed il Fondo a Gestione Separata vengono quindi discrezionalmente scelte dal Contraente, ma sono comunque previsti una percentuale minima e massima di investimento per ognuna delle due sezioni:

Sezioni di investimento	Percentuale Massima (%)	Percentuale Minima (%)
Gestione Separata	50%	10%
Comparto Unit	90%	50%

Il Contraente può liberamente ripartire la parte di Premio destinata ai Fondi Interni.

In caso di Versamento Aggiuntivo è prevista la sottoscrizione di un apposito modulo di versamento. Sottoscritto il modulo di versamento, completato da tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa e corrisposto il relativo importo con le medesime modalità previste in caso di sottoscrizione, il Contraente riceve da parte della Società specifica comunicazione scritta di accettazione del versamento con evidenza della data effetto dell'operazione.

La data effetto è pari al giovedì o, se festivo, al primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia indicato sulla proposta-contratto.

L'investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.

5.3 Prelievo Protezione

Nel caso di sottoscrizione della Garanzia Complementare facoltativa TCM, i premi di annualità successiva alla prima vengono corrisposti mediante prelievo automatico, alla Ricorrenza Anniversaria della copertura, dal capitale investito in Gestione Separata. L'importo prelevato dal Comparto a Gestione Separata è pari al premio annuo dovuto da corrispondere per il mantenimento in copertura della prestazione relativa alla Garanzia Complementare. Nel caso

in cui l'importo da prelevare dal Comparto a Gestione Separata fosse superiore a quanto disponibile e maturato, il Prelievo Protezione non potrà essere effettuato e la copertura decadrà dopo 30 giorni dalla Ricorrenza Anniversaria, se in tale lasso temporale non verrà effettuato un Versamento Aggiuntivo o un Versamento Speciale.

5.4 Versamenti Speciali

Al fine di reintegrare il Comparto Gestione Separata a seguito del "Prelievo Protezione" è consentito effettuare un versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all'investimento in Gestione Separata pari al 100,00% (c.d. "Versamento Speciale") purché al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva la Garanzia Complementare TCM. In tal caso l'importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo della Garanzia Complementare. L'importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.

Si ricorda che il contratto è caratterizzato da un grado di rischiosità variabile in funzione delle scelte di destinazione del Premio effettuate dal Contraente tra la componente unit linked (Fondi Interni) e Gestione Separata.

AVVERTENZA: non è possibile gestire contemporaneamente più operazioni di investimento o disinvestimento. Pertanto qualora fossero concomitanti due tra operazioni di Riscatto, Versamento Aggiuntivo, Switch, la seconda operazione non potrà essere effettuata, a meno di interruzione della prima qualora non siano già stati generati i relativi ordini di compravendita.

Art. 6 Costi

6.1 Costi gravanti sui Premi

Sul premio di perfezionamento e sui versamenti aggiuntivi non viene applicato alcun caricamento.

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i Costi applicati al Premio di Perfezionamento e ai Versamenti Aggiuntivi e Speciali:

Costi gravanti sui Premi	Caricamento Percentuale	Caricamento Fisso
Premio di Perfezionamento	0,00%	0,00€
Versamenti Aggiuntivi e Speciali	0,00%	0,00€

6.2 Costi per Riscatto

Le penali di riscatto sono previste esclusivamente nel corso delle prime tre annualità e vengono determinate applicando le aliquote percentuali indicate nella tabella seguente.

Si sostanziano pertanto in penali in valore assoluto, predeterminate già all'assunzione ed indipendenti dal controvalore alla data del Riscatto.

Non sono previste penalità in caso di Riscatto effettuato nelle annualità successive alla terza.

Data Richiesta Riscatto	Penalità di Riscatto	Base Applicazione
Durante il 1° anno	3,00%	Premio di Perfezionamento (netto investito)
Durante il 2° anno	2,00%	
Durante il 3° anno	1,00%	

Il Riscatto può essere:

- Totale, esercitabile anche nel corso della prima annualità, con conseguente estinzione del contratto;
- Parziale, esercitabile anche nel corso della prima annualità, purché l'importo di capitale richiesto sia almeno pari a 5.000,00 euro e l'importo di capitale residuo sia almeno pari a 5.000,00 euro.

In caso di Riscatto Parziale la penale così determinata viene riproporzionata in funzione del peso dell'importo del Riscatto Parziale rispetto al totale dei Premi Versati.

6.3 Costi per Switch

E' possibile effettuare switch nell'ambito del Comparto Unit (Fondi Interni): non sono previsti costi a riguardo.

6.4 Costi applicati sulla Gestione Separata in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Costo applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

La Società riconosce al contratto il rendimento annuo conseguito dal Fondo "Vittoria Obiettivo Crescita" trattenendo un'aliquota fissa pari all'1,70%.

Fondo a Gestione Separata	Aliquota Fissa Trattenuta
Fondo Vittoria Obiettivo Crescita	1,70%

L'applicazione di tale trattenuta può comportare un rendimento annuo riconosciuto inferiore a 0,00%.

Costo delle coperture assicurative previste dal contratto

Il costo relativo alla maggiorazione prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nel rendimento trattenuto dall'Impresa di Assicurazione di cui al precedente punto.

6.5 Costi applicati sui Fondi Interni

Remunerazione dell'Impresa di Assicurazione

Commissione di gestione

FONDO INTERNO	COMMISSIONE DI GESTIONE (% SU BASE ANNUA)
Vittoria Equilibrato	2,15%
Vittoria Dinamico	2,65%

I costi di gestione sono calcolati e imputati settimanalmente al patrimonio netto del Fondo Interno e prelevati annualmente.

Commissione di incentivo o di overperformance

Non previste.

Altri costi

Sono a carico dei Fondi Interni anche i seguenti oneri:

- gli oneri dovuti alla banca depositaria per l'incarico svolto;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo.

Costo delle coperture assicurative previste dal contratto

Il costo relativo alla maggiorazione prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dalla Società e di cui al precedente punto.

6.6 Costi relativi alla Garanzia Complementare facoltativa

Garanzia Complementare facoltativa TCM – Temporanea Caso Morte

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i Costi applicati ai premi relativi alla garanzia complementare TCM:

Costi gravanti sui Premi	Caricamento Percentuale	Caricamento in cifra fissa
Premio garanzia complementare TCM	14,00%	26,00€

E' previsto un ulteriore caricamento sul Capitale Assicurato che è funzione dell'età e dello stato tabagico dell'Assicurato. Tale costo varia tra una percentuale minima e massima, come esplicitato in tabella:

Descrizione costo (caricamento)	Stato Tabagico dell'Assicurato		Descrizione
	Fumatore	Non fumatore	
Costo minimo in percentuale	0,00043%	0,00029%	Costo applicato sul Capitale Assicurato
Costo massimo in percentuale	0,025%	0,02%	Costo applicato sul Capitale Assicurato

Art. 7 - Diritto di Recesso dal contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società via:

- lettera raccomandata al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- o
- PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori specificando in oggetto “Liquidazione delle Prestazioni per Recesso” al seguente indirizzo:

vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, abbia corrisposto il premio pattuito.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza o Proposta-Contratto, nome e cognome del Contraente.

Il Recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal Contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di Recesso.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, rimborsa al Contraente la somma dei seguenti importi:

- la parte del Premio investito allocata nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote dei Fondi Interni rilevato il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Recesso. Per Data di Richiesta di Recesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta di Recesso da parte del Contraente. Pertanto la componente di Premio investita nel Comparto Unit sarà diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote dei Fondi Interni attribuite al contratto tra la Data di Decorrenza e quella di Disinvestimento;
- il caricamento fisso applicato in fase di sottoscrizione del Contratto;
- i premi delle eventuali Garanzie Complementari sottoscritte.

Art. 8 - Rendimento attribuito al contratto – Clausola di Rivalutazione della Gestione Separata

La Società riconoscerà, ad ogni Ricorrenza Anniversaria di Polizza, un rendimento. A tal fine la Società gestirà in osservanza del Regolamento del Fondo “Vittoria Obiettivo Crescita” attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche. Tale rendimento verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità:

a) Rendimento ottenuto dal Fondo

La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede la Ricorrenza Anniversaria di Polizza, il rendimento di cui alla lettera c) del Regolamento del Fondo che fa riferimento ai 12 mesi che precedono il terzo mese antecedente tale Ricorrenza Anniversaria di Polizza.

b) Rendimento attribuito al contratto

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento pari al rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) diminuito di un trattenuto in punti percentuali, pari a 1,70%.

c) Misura di rivalutazione

Il Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria precedente viene rivalutato nella misura corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).

d) Rivalutazione annuale del capitale

Il Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria precedente, ad ogni Ricorrenza Anniversaria del contratto, viene rivalutato annualmente:

- incrementandolo o diminuendolo della misura di rivalutazione;
- incrementando o diminuendo della misura di rivalutazione, con il procedimento pro rata temporis, i capitali acquisiti con i Versamenti Aggiuntivi effettuati a partire dalla precedente Ricorrenza Anniversaria tenuto conto di eventuali operazioni di Riscatto Parziale e/o Prelievo Protezione.

e) Rivalutazione del capitale in corso d'anno

In caso di liquidazione del contratto, causa decesso dell'Assicurato, o richiesta del Contraente di Riscatto Totale, il Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria precedente viene ulteriormente rivalutato in riferimento all'intervallo di tempo trascorso dall'ultima Ricorrenza Anniversaria che precede la data di liquidazione. La misura di rivalutazione pro rata temporis si applica:

- al Capitale Assicurato rivalutato quale risulta alla Ricorrenza Anniversaria precedente;
- ai capitali acquisiti con gli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettuati in data coincidente o successiva alla Ricorrenza Anniversaria precedente tenuto conto di eventuali operazioni di Riscatto Parziale e/o Prelievo Protezione.

La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Società ai sensi della precedente lettera a) per il mese della data di richiesta di liquidazione.

La rivalutazione viene riconosciuta dalla Data di Decorrenza di ogni singolo Premio fino alla data del decesso o di richiesta di riscatto.

Art. 9 - Valore delle quote dei Fondi Interni

Il valore unitario della quota dei Fondi Interni al netto degli oneri a carico dei fondi stessi viene determinato settimanalmente il giovedì o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo in base ai prezzi di mercato delle diverse attività finanziarie in cui sono investite le disponibilità dei fondi stessi – ai sensi del relativo Regolamento – e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'Investitore-Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote dei fondi.

In caso di decesso dell'Assicurato il valore unitario della quota viene rilevato il giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione scritta dell'avvenuto decesso unitamente a tutta la documentazione prevista all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 10 Operazioni di modifica delle combinazioni di investimento (Switch)

Switch

E' facoltà del Contraente modificare le combinazioni di investimento nell'ambito dei Fondi Interni mediante operazioni di Switch alle condizioni e modalità di seguito descritte.

E' possibile effettuare Switch esclusivamente nell'ambito del Comparto Unit (tra i Fondi Interni). Le operazioni di switch non possono, pertanto, interessare la componente a Gestione Separata.

Il Contraente può effettuare un'operazione di Switch chiedendo di ripartire diversamente il controvalore investito tra i Fondi Interni facendone richiesta scritta alla Società. L'operazione avviene mediante trasferimento del controvalore, totale o parziale a seconda delle percentuali richieste, delle Quote possedute da un Fondo Interno all'altro.

Tale operazione consiste:

- 1) in una prima fase di disinvestimento totale o parziale dei Fondi Interni prescelti: il valore unitario delle quote dei Fondi Interni da disinvestire viene rilevato il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di richiesta Switch;
- 2) in una seconda fase di investimento del relativo controvalore (determinato dal precedente disinvestimento) nel Fondo Interno di destinazione in base al valore unitario, della quota rilevata il giovedì della seconda settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di ricevimento della richiesta di Switch.

Per Data di Richiesta Switch si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Switch da parte del Contraente.

Non è previsto un numero massimo di operazioni di Switch e tutte le operazioni effettuate saranno a titolo gratuito.

Ad ogni operazione di Switch avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente il numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite, i giorni di riferimento e i rispettivi valori unitari delle quote.

AVVERTENZA: non è possibile gestire contemporaneamente più operazioni di investimento o disinvestimento. Pertanto qualora fossero concomitanti due tra operazioni di Riscatto, Versamento Aggiuntivo, Switch, la seconda operazione non potrà essere effettuata, a meno di interruzione della prima qualora non siano già stati generati i relativi ordini di compravendita.

Art. 11 Garanzia Complementare facoltativa di Protezione della Persona

In fase di sottoscrizione è facoltà del Contraente richiedere l'attivazione della Garanzia Complementare "TCM - Temporanea Caso Morte".

Si tratta di una copertura caso morte che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto nel corso dei primi dieci anni di Durata contrattuale, la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale caso morte pari alla prestazione prescelta.

Prestazioni in caso di decesso e presenza della garanzia complementare Temporanea caso morte

Il Contratto prevede possa essere sottoscritta all'emissione la garanzia complementare "Temporanea caso morte".

Tale garanzia complementare prevede una copertura aggiuntiva a quella inclusiva, ferme le condizioni e le esclusioni previste, in caso di decesso dell'Assicurato. Attivando tale copertura la Società si obbliga a corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi dieci anni di Durata contrattuale, il capitale assicurato relativo alla specifica garanzia.

Il capitale massimo assicurabile con la presente garanzia complementare non potrà essere superiore a 300.000,00 euro e l'Età contrattuale dell'Assicurato dovrà essere compresa tra 18 e 60 anni.

Per Età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.

La Durata della copertura è fissa e pari a 10 anni.

L'attivazione di questa garanzia complementare richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante la compilazione di un questionario.

In ogni caso l'efficacia della garanzia, risulterà limitata per alcuni mesi (carenza).

La garanzia è sottoscrivibile a condizione che:

- **L'Assicurato, allo specifico questionario, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale a sé relative, abbia dato tutte risposte negative;**
- **L'Assicurato, non abbia un'età assicurativa superiore a 60 anni alla Data di Decorrenza;**
- **Il Contraente accetti l'applicazione dei periodi di carenza previsti e dettagliati nei successivi paragrafi del presente articolo;**
- **la prestazione, avuto anche riguardo di eventuali altre coperture caso morte già in essere e prestate dalla Società al medesimo Assicurato con cui fa cumulo, non superi l'importo massimo di 300.000,00 Euro.**

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete avendo valore essenziale per la valutazione del rischio e per il consenso alla stipula del contratto da parte della Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 e 1894 del codice civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica del Capitale Assicurato in base all'età reale.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l'impossibilità ad adempiere all'obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l'obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l'operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l'applicazione delle misure previste dall'Art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

Definizione di Fumatore e Non-Fumatore

Ai fini del presente Contratto si intende non fumatore l'Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Tale definizione determina lo stato tabagico iniziale dell'Assicurato.

Nel caso di modifica dello stato tabagico dell'Assicurato, intervenuta nel corso della Durata del Contratto, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a darne informazione alla Società a mezzo lettera raccomandata. La Società, ricevuta la comunicazione del fatto che l'Assicurato ha iniziato, o ricominciato, a fumare provvederà a ricalcolare il Premio annuo dovuto per Assicurati fumatori determinato in base all'età e alla Durata fissate alla decorrenza del Contratto.

La Società prenderà atto di tale passaggio di stato mediante Appendice indicando il nuovo Premio che sarà dovuto a partire dalla rata successiva alla comunicazione.

In caso di mancata comunicazione dello stato tabagico dell'Assicurato, la Società pagherà in caso di decesso, in luogo del Capitale Assicurato riportato in Polizza, un importo ridotto che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il rapporto tra il Premio di Polizza ed il Premio dovuto se l'Assicurato si fosse dichiarato fumatore.

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

A fronte della sottoscrizione della Garanzia Complementare Temporanea Caso Morte e del pagamento dei Premi pattuiti da parte del Contraente, la Società assume l'impegno di corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato non dovuto alle esclusioni dettagliate al successivo paragrafo "Rischi Assicurati ed esclusioni" e non avvenuto durante eventuali periodi di carenza di cui al successivo paragrafo "Clausola di Carenza", il Capitale Assicurato iniziale indicato in Polizza e determinato in funzione delle caratteristiche dell'Assicurato e dell'entità dei premi.

Rischi assicurati ed esclusioni

Il Contratto assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- l'incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- il suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Clausola di Carenza

Rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza ed il Contratto sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, una somma pari all'importo dei premi versati. La Compagnia non applicherà la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero Capitale Assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, differite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post- vaccinica;

- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al punto precedente "Rischi assicurati ed esclusioni") l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza della Polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato.

Riduzione e Riscatto

Non sono previsti né la riduzione né il riscatto di premi e prestazioni relative alla garanzia in questione.

Il Riscatto Totale del Contratto determina inevitabilmente anche l'estinzione della presente garanzia complementare.

Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della garanzia, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza e alla Garanzia.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Pegno o Vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Corresponsione ed interruzione del pagamento dei premi

La garanzia prevede il pagamento di dieci premi annui costanti non frazionabili.

Il premio di prima annualità viene corrisposto ed è parte del Premio di Perfezionamento del contratto.

I premi successivi alla prima annualità vengono corrisposti esclusivamente mediante prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. "Prelievo Protezione").

Al fine di reintegrare il Comparto Gestione Separata a seguito del "Prelievo Protezione" è consentito effettuare un versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all'investimento in Gestione Separata pari al 100% (c.d. "Versamento Speciale") purché al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva la garanzia. In tal caso l'importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo della garanzia. L'importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.

L'importo prelevato dal Comparto a Gestione Separata è pari al premio annuo dovuto da corrispondere per il mantenimento in copertura delle prestazioni relative alla garanzia complementare. Nel caso in cui l'importo da prelevare dal Comparto a Gestione Separata fosse superiore a quanto disponibile e maturato, il Prelievo Protezione non potrà essere effettuato e la copertura decadrà dopo 30 giorni dalla Ricorrenza Anniversaria se in tale lasso temporale non verrà effettuato un Versamento Aggiuntivo o un Versamento Speciale.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di Premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la decadenza della garanzia assicurativa.

E' facoltà del Contraente interrompere la corresponsione del premio della garanzia complementare previa comunicazione scritta da inviare alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata insoluta non è consentita la riattivazione della garanzia.

Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto.

Si rimanda al successivo Articolo 17 “Pagamenti della Società” per ulteriori dettagli.

Art. 12 Opzione Conversione in Rendita con funzione previdenziale in caso di Riscatto

Su richiesta del Contraente il capitale, al netto delle imposte, liquidabile in caso di Riscatto Totale può essere convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato.

Le opzioni di rendita sono le seguenti:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un'altra persona designata (reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstita.

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo di quest'ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro e sempre che siano decorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e saranno preventivamente sottoposte all'approvazione del Contraente.

Al Contraente che, all'atto della richiesta di liquidazione per Riscatto Totale esprima la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione, la Società fornirà, tramite l'intermediario incaricato o mediante invio postale, le Condizioni di Assicurazione, la Scheda Sintetica e la Nota Informativa relative al contratto di opzione.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni Ricorrenza Anniversaria.

Art. 13 – Riscatto

Il Contraente può esercitare, fin dalla Data di Decorrenza, il diritto di Riscatto con richiesta scritta e purché l'Assicurato sia in vita.

Il Riscatto può essere:

- **Totale**, con conseguente estinzione del contratto e dell'eventuale Garanzia Complementare;
- **Parziale**, purché l'importo di capitale richiesto sia almeno pari a 5.000,00 euro e l'importo di capitale residuo sia almeno pari a 5.000,00 euro.

In caso di riscatto, la Società liquida al Contraente la prestazione complessivamente assicurata alla Data del Disinvestimento, un valore di Riscatto determinato da:

1) il maggior importo tra:

- il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati eventuali Prelievi Protezione, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato ad un tasso di rendimento annuo pari allo 0,00%;

e

- il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati eventuali Prelievi Protezione, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita come meglio dettagliato all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione;

Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il Capitale Assicurato rivalutato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di Disinvestimento.

umentato

2) del controvalore delle quote dei Fondi Interni, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto ed il valore unitario, delle singole quote alla Data di Disinvestimento.

diminuito

3) dell'importo ottenuto applicando al Premio di Perfezionamento (al netto del Caricamento Fisso e dei premi dell'eventuale Garanzia Complementare) le eventuali penalità di riscatto indicate di seguito:

Le penali di riscatto sono previste esclusivamente nel corso delle prime tre annualità e vengono determinate applicando le aliquote percentuali indicate nella tabella seguente al Premio (netto investito) di Perfezionamento.

Data Richiesta Riscatto	Penalità di Riscatto	Base Applicazione
Durante il 1° anno	3,00%	Premio di Perfezionamento (netto investito)
Durante il 2° anno	2,00%	
Durante il 3° anno	1,00%	

Si sostanziano, pertanto, in penali in valore assoluto, predeterminate già all'assunzione ed indipendenti dal controvalore alla data del Riscatto.

Non sono previste penalità in caso di Riscatto effettuato nelle annualità successive alla terza.

In caso di Riscatto Parziale la penale così determinata viene riproporzionata in funzione del peso dell'importo del Riscatto Parziale rispetto al totale dei Premi Versati.

Per Data di Disinvestimento si intende il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del Comparto Unit e della Gestione Separata al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Società.

In caso di Riscatto, il valore unitario delle quote viene rilevato nella Data di Disinvestimento ossia il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Riscatto. Per Data di Richiesta di Riscatto si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che l'importo relativo alla Commissione di Gestione del Comparto Unit verrà trattenuto dall'importo da liquidare limitatamente alla porzione maturata e non ancora prelevata applicando pro rata temporis l'importo trimestrale dovuto per il periodo intercorrente tra la data dell'ultimo prelievo trimestrale fino alla data effetto della liquidazione.

In caso di Riscatto Parziale l'importo da liquidare al Contraente verrà disinvestito dai Fondi Interni e dalla Gestione Separata, rispettando le percentuali esistenti sul contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Il Riscatto Parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi Versamenti Aggiuntivi.

Il Riscatto non è previsto per i premi corrisposti e le prestazioni previste in relazione alla Garanzia Complementare.

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a :

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio Liquidazioni
Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
tel.02.482191 / mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it

E' necessario tener presente che il Riscatto del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Società potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni, sia per l'applicazione dei Costi previsti.

Relativamente alle somme investite in Fondi Interni, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto la prestazione in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Il risultato ottimale si ottiene rispettando un orizzonte temporale medio/lungo del proprio investimento: l'interruzione volontaria e prematura del contratto, infatti, comporta una riduzione dei risultati sperati aumentando la probabilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai Premi Versati.

Si ricorda che su richiesta del Contraente il valore liquidabile al netto delle imposte relativo ad un'operazione di Riscatto Totale effettuata almeno 5 anni dopo la decorrenza contrattuale e a condizione che l'importo annuo della rendita risulti non inferiore a 3.000,00 euro, potrà essere convertito nelle forme di rendita già dettagliate nel precedente Articolo.

Art. 14 - Prestiti

Il presente Contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 15 - Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme garantite. **Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su appendice.**

Nel caso di Pegno o Vincolo, le operazioni di Riscatto, a seconda dei casi, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 16 - Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). **La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza.**

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, Pegno o Vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 17 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

Riscatto anticipato

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;
- b) scheda di adeguata verifica della clientela del Contraente;
- c) autocertificazione del Contraente ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Service;
- d) codice iban del Contraente;
- e) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatari.

Decesso dell'Assicurato (Garanzia Principale)

- a) certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- b) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;

- c) nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
- d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
- g) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Service;
- h) codice iban di ogni avente diritto;
- i) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
- j) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Decesso dell'Assicurato (Garanzia Complementare TCM)

Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell'Assicurato, derivante anche da infortunio, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- b) relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario utile a verificare l'esattezza delle dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall'autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- c) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente anche l'indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
- d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto; e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- e) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
- f) codice iban di ogni avente diritto;
- g) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
- h) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.

La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione indicata nel presente articolo.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale. Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da ogni avente diritto. Eventuali modalità alternative potranno essere di volta in volta concordate con gli stessi.

AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Art. 18 - Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Art. 19 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 20 - Normativa FATCA/CRS

Il Contraente, in fase di assunzione, o il concreto beneficiario, in fase di liquidazione, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA/CRS Persone Fisiche/Persone Giuridiche allegato al contratto o fornito in fase di liquidazione.

Nel corso di tutta la Durata del contratto, il Contraente è tenuto a:

- comunicare tempestivamente alla Società a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
qualsiasi cambiamento di circostanza che possa incidere sulle dichiarazioni contenute nel modello di autocertificazione compilato e sottoscritto in fase di assunzione,
e/o

- compilare ulteriori autocertificazioni o fornire documenti qualora la Società ritenga che siano intervenute variazioni e/o vi siano incongruenze rispetto alle dichiarazioni contenute nella/e precedente/i autocertificazione/i.

Resta inteso che la Società, in caso di omessa compilazione dell'autocertificazione sia in fase assuntiva, che nel corso della Durata del contratto, si riserva la facoltà, in conformità alle disposizione di legge vigenti, di qualificare il Contraente come soggetto da comunicare all'Agenzia delle entrate ai sensi della normativa FATCA o CRS.

Il Contraente manleva e tiene indenne la Società da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell'omessa compilazione dell'autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.

Art. 21. Trasferimenti residenza transnazionali

21.1. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni suo eventuale trasferimento di residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo Vittoria

Assicurazioni SpA – Rami Vita- Via I. Gardella, 2 20149 Milano, entro 30 giorni dal trasferimento (di seguito “Comunicazione”).

21.2. A seguito della Comunicazione, la Società si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione dell’eventuale imposta sui premi prevista dalla normativa vigente nello Stato membro in cui il Contraente si è trasferito (di seguito “Adempimenti”).

21.3. In caso di mancata Comunicazione, la Società non eseguirà alcuno degli Adempimenti; in tal caso il Contraente manleva e tiene indenne la Società da qualsiasi somma quest’ultima sia tenuta a pagare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, all’Autorità fiscale dello Stato membro di nuova residenza del Contraente o alle Autorità italiane a causa della mancata Comunicazione.

Art. 22 – Condizioni per la movimentazione di importi in entrata e in uscita rispetto alla dimensione della Gestione Separata

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla Gestione Interna Separata è soggetta a specifici limiti deliberati dall’ Organo Amministrativo della Società in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.

Regolamento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita

a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA".

La gestione del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il "Regolamento n. 38") e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

b) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è denominato in Euro.

c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

d) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, a condizione che gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, rappresentino almeno il 55% del portafoglio.

Tale limite potrà essere temporaneamente derogato in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

e) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.

f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

h) Sul FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

- i) Il rendimento del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n. 38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Regolamento del Fondo Interno Vittoria Equilibrato

Art. 1 - Aspetti generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari denominato "Vittoria Equilibrato" (di seguito il "Fondo").

La Società potrà procedere alla fusione del Fondo con altri fondi simili da essa istituiti qualora ciò consenta di migliorare l'efficienza della gestione finanziaria, senza alterare sostanzialmente gli obiettivi di investimento dei fondi coinvolti. Ciò dovrà avvenire con modalità che non comportino oneri ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di recesso senza penalità.

Art. 2 - Obiettivi

Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti nell'ambito di limiti di volatilità definiti.

Il Fondo non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo, è stata individuata la volatilità media annua attesa ritenuta accettabile compresa tra il 4% e il 7%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo attesa in un determinato periodo di tempo.

La gestione del patrimonio del Fondo prevede un'allocazione dinamica e diversificata tra le classi di attivi. La ripartizione tra le diverse classi di attivi potrà variare in base alle analisi macroeconomiche e dei mercati finanziari, con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo entro una volatilità annua attesa ritenuta accettabile compresa tra il 4% e il 7%.

Il Fondo viene gestito attivamente attraverso l'investimento principalmente in parti di OICR selezionati in funzione della valutazione del gestore dell'OICR investito, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti che consentano un'efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa a cui lo stesso Fondo fa riferimento. La scelta di allocazione nei limiti previsti (vedasi Art. 3), ha lo scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario qualora ciò non sia ritenuto coerente con l'andamento atteso dei mercati finanziari. La politica di investimento si basa per la componente azionaria sulla analisi della specializzazione e dello stile di gestione degli OICR; per la componente obbligazionaria sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e sulla qualità degli emittenti, effettuate dal gestore dell'OICR selezionato. Nella selezione degli strumenti finanziari in valuta estera viene tenuto in considerazione il fattore rischio di cambio.

Il Fondo ha un profilo di rischio medio-basso.

Art. 3 – Caratteristiche

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. Non è, pertanto, contemplata la distribuzione di proventi, in favore degli Investitori-Contraenti.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Il Fondo investe in OICR la cui politica sia compatibile con quella del Fondo (il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%). Il Fondo può altresì investire in:

- FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nella misura massima del 10% del patrimonio del Fondo stesso;
- FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel

rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo;

- depositi bancari e strumenti del mercato monetario;
- obbligazioni e strumenti monetari, in azioni, in altri strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;

Il Fondo investe senza vincoli predeterminati in ordine all'area geografica.

La Società può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati mantenendo i relativi costi a proprio carico, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Non è previsto l'utilizzo di strumenti derivati se non indirettamente all'interno degli OICR acquistati.

Nel rispetto degli obiettivi di gestione, il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il patrimonio del Fondo è separato dal patrimonio della Società nonché da ogni altro fondo dalla stessa gestito.

La Società determina settimanalmente il giovedì o il primo giorno lavorativo successivo il valore unitario delle quote di partecipazione dividendo il valore del patrimonio del Fondo per il relativo numero di quote in circolazione. Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività. La metodologia di calcolo del valore della quota è tale da determinare per tutte le classi la medesima performance al lordo delle commissioni di gestione.

Il Fondo è denominato in Euro.

Il valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Il patrimonio del Fondo è valutato secondo i seguenti criteri:

- il valore del Fondo tiene conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del Fondo e degli effetti derivanti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate;
- la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- i valori mobiliari quotati su un mercato regolamentato sono valutati in base all'ultimo corso conosciuto del primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota e, se questi valori mobiliari sono trattati su diversi mercati, in base all'ultimo corso conosciuto del mercato principale di questi valori. Se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- le parti di OICR non quotate su un mercato regolamentato sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico al primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota;
- in caso di assenza di quotazione o di valorizzazione, si considera il probabile valore di realizzo desumibile dall'andamento dei rispettivi mercati tenendo conto degli elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione prudente;
- qualora l'assenza di quotazione o di valorizzazione dovesse riguardare più di un quinto del patrimonio del Fondo a seguito di cause esterne quali eventi di turbativa del mercato o decisioni degli organi di borsa, la Società si riserva di sospendere le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto fino al ripristino delle valorizzazioni;
- i valori espressi in una valuta diversa da quella di espressione del Fondo sono convertiti all'ultimo corso di cambio conosciuto;
- i crediti d'imposta riconosciuti alla Società sono conteggiati nel patrimonio del Fondo a

partire dalla data in cui sono maturati e vengono resi liquidi alla data in cui la Società monetizza il credito;

- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono stimate all'interno del patrimonio del Fondo in base al principio di competenza e rese liquide periodicamente alla data di effettivo incasso.

Art. 5 – Spese

Sul Fondo gravano i seguenti costi:

- le commissioni di gestione, calcolate settimanalmente dalla Società, in misura pari alla percentuale annua indicata nella tabella sottostante sulla base del valore del patrimonio del Fondo rilevato ogni giovedì, o il primo giorno lavorativo successivo;

Fondo	Commissione di gestione
Vittoria Equilibrato	2,15%

- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e gli ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.

Le commissioni maturate vengono imputate al Fondo settimanalmente il giorno di valorizzazione della quota.

Inoltre gravano indirettamente sul Fondo le commissioni di gestione e gli altri oneri applicati all'interno degli OICR acquistati. Le commissioni di gestione non potranno superare il 1,50% annuo del valore degli OICR. Le commissioni di overperformance non potranno superare il 20% della sovraperformance rispetto al benchmark dell'OICR.

Sono a carico della Società tutte le altre spese ed oneri non indicati in questo articolo.

Art. 6 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione del Fondo interno è annualmente sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione esprime, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento del Fondo, la corrispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 7 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 8 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo può avvenire per delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di scioglimento del Fondo, per i Contraenti è prevista la facoltà di riscattare la posizione individuale senza penalità o di trasferirla ad altro fondo interno gestito dalla Società.

Regolamento del Fondo Interno Vittoria Dinamico

Art. 1 - Aspetti generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari denominato "Vittoria Dinamico" (di seguito il "Fondo").

La Società potrà procedere alla fusione del Fondo con altri fondi simili da essa istituiti qualora ciò consenta di migliorare l'efficienza della gestione finanziaria, senza alterare sostanzialmente gli obiettivi di investimento dei fondi coinvolti. Ciò dovrà avvenire con modalità che non comportino oneri ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di recesso senza penalità.

Art. 2 - Obiettivi

Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti nell'ambito di limiti di volatilità definiti.

Il Fondo non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo, è stata individuata la volatilità media annua attesa ritenuta accettabile nella misura massima del 15%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo attesa in un determinato periodo di tempo.

La gestione del patrimonio del Fondo prevede un'allocazione dinamica e diversificata tra le classi di attivi. La ripartizione tra le diverse classi di attivi potrà variare in base alle analisi macroeconomiche e dei mercati finanziari, con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo entro una volatilità annua massima ritenuta accettabile del 15%.

Il Fondo viene gestito attivamente attraverso l'investimento principalmente in parti di OICR selezionati in funzione della valutazione del gestore dell'OICR investito, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti che consentano un'efficiente allocazione del capitale tra la componente azionaria e obbligazionaria nell'ambito dei limiti previsti dalla normativa a cui lo stesso Fondo fa riferimento. La scelta di allocazione nei limiti previsti (vedasi Art. 3), ha lo scopo di non esporre totalmente il Fondo al mercato azionario qualora ciò non sia ritenuto coerente con l'andamento atteso dei mercati finanziari. La politica di investimento si basa per la componente azionaria sulla analisi della specializzazione e dello stile di gestione degli OICR; per la componente obbligazionaria sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e sulla qualità degli emittenti effettuate dal gestore dell'OICR selezionato. Nella selezione degli strumenti finanziari in valuta estera viene tenuto in considerazione il fattore rischio di cambio.

Il Fondo ha un profilo di rischio medio-alto.

Art. 3 – Caratteristiche

Il Fondo è di tipo ad accumulazione. Non è, pertanto, contemplata la distribuzione di proventi, in favore degli Investitori-Contraenti.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Il Fondo investe in OICR la cui politica sia compatibile con quella del Fondo (il Fondo può investire in OICR Collegati nel limite del 10%). Il Fondo può altresì investire in:

- FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nella misura massima del 10% del patrimonio del Fondo stesso;
- FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel

rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo;

- depositi bancari e strumenti del mercato monetario;
- obbligazioni e strumenti monetari, in azioni, in altri strumenti finanziari non quotati e/o quotandi

Il Fondo investe senza vincoli predeterminati in ordine all'area geografica.

La Società può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati mantenendo i relativi costi a proprio carico, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Non è previsto l'utilizzo di strumenti derivati se non indirettamente all'interno degli OICR acquistati.

Nel rispetto degli obiettivi di gestione, il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il patrimonio del Fondo è separato dal patrimonio della Società nonché da ogni altro fondo dalla stessa gestito.

La Società determina settimanalmente il giovedì o il primo giorno lavorativo successivo il valore unitario delle quote di partecipazione dividendo il valore del patrimonio del Fondo per il relativo numero di quote in circolazione. Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività. La metodologia di calcolo del valore della quota è tale da determinare per tutte le classi la medesima performance al lordo delle commissioni di gestione.

Il Fondo è denominato in Euro.

Il valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Il patrimonio del Fondo è valutato secondo i seguenti criteri:

- il valore del Fondo tiene conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del Fondo e degli effetti derivanti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate;
- la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- i valori mobiliari quotati su un mercato regolamentato sono valutati in base all'ultimo corso conosciuto del primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota e, se questi valori mobiliari sono trattati su diversi mercati, in base all'ultimo corso conosciuto del mercato principale di questi valori. Se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- le parti di OICR non quotate su un mercato regolamentato sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico al primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota;
- in caso di assenza di quotazione o di valorizzazione, si considera il probabile valore di realizzo desumibile dall'andamento dei rispettivi mercati tenendo conto degli elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione prudente;
- qualora l'assenza di quotazione o di valorizzazione dovesse riguardare più di un quinto del patrimonio del Fondo a seguito di cause esterne quali eventi di turbativa del mercato o decisioni degli organi di borsa, la Società si riserva di sospendere le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto fino al ripristino delle valorizzazioni;
- i valori espressi in una valuta diversa da quella di espressione del Fondo sono convertiti all'ultimo corso di cambio conosciuto;

- i crediti d'imposta riconosciuti alla Società sono conteggiati nel patrimonio del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati e vengono resi liquidi alla data in cui la Società monetizza il credito;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono stimate all'interno del patrimonio del Fondo in base al principio di competenza e rese liquide periodicamente alla data di effettivo incasso.

Art. 5 – Spese

Sul Fondo gravano i seguenti costi:

- le commissioni di gestione, calcolate settimanalmente dalla Società, in misura pari alla percentuale annua indicata nella tabella sottostante sulla base del valore del patrimonio del Fondo rilevato ogni giovedì, o il primo giorno lavorativo successivo;

Fondo	Commissione di gestione
Vittoria Dinamico	2,65%

- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e gli ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.

Le commissioni maturate vengono imputate al Fondo settimanalmente il giorno di valorizzazione della quota.

Inoltre gravano indirettamente sul Fondo le commissioni di gestione e gli altri oneri applicati all'interno degli OICR acquistati. Le commissioni di gestione non potranno superare il 1,5% annuo del valore degli OICR. Le commissioni di overperformance non potranno superare il 20% della sovraperformance rispetto al benchmark dell'OICR.

Sono a carico della Società tutte le altre spese ed oneri non indicati in questo articolo.

Art. 6 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione del Fondo interno è annualmente sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione esprime, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento del Fondo, la corrispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 7 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 8 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo può avvenire per delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di scioglimento del Fondo, per i Contraenti è prevista la facoltà di riscattare la posizione individuale senza penalità o di trasferirla ad altro fondo interno gestito dalla Società.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nelle presenti Condizioni di Assicurazione, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Anno commerciale

E' la convenzione in base alla quale i periodi inferiori l'anno sono calcolati considerando l'anno composto di 360 giorni e tutti i mesi composti di 30 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del contratto.

Assicurato

E' la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Le prestazioni del contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di un fondo/OICR e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Beneficiari

Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale Investito (in Fondi Interni)

Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla Società nel Comparto Unit (Fondi Interni).

Capitale Assicurato (Gestione Separata)

E' il capitale, come da prestazione iniziale indicata in Polizza, incrementato di eventuali ulteriori porzioni di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi, incrementato delle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute su ciascuno di detti capitali considerati eventuali Prelievi Protezione, e riproporzionato in caso di operazioni di Riscatto Parziale.

Capitale Assicurato (Garanzia complementare facoltativa TCM)

E' il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 10 anni di Durata contrattuale, come da prestazione iniziale indicata in Polizza, scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta contratto.

Carenza (Periodo di)

Periodo durante il quale le garanzie del Contratto non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione altrimenti assicurata.

Categoria

La categoria del fondo interno/OICR è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Cessione

È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.

Classe

Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione (costi di gestione)

Compensi pagati alla Società mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/OICR. Sono calcolati settimanalmente sul patrimonio netto del Fondo/OICR e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). Su base annuale per il presente contratto.

Commissioni di incentivo (o di performance)

Commissioni riconosciute al gestore del Fondo/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del Fondo in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo e quello del benchmark.

Comparto Unit

Componente dei premi investiti nei Fondi Interni.

Composizione del fondo:

Informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Conclusione del contratto

È l'atto che esprime l'accettazione da parte della Società della Proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L'accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell'originale di Polizza sottoscritta dalla medesima.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interesse

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Non previsto dal presente contratto.

Contraente (Investitore-Contraente)

È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il Premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario della Quota del Fondo/OICR per il numero delle quote disponibili sul contratto ad una determinata data.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi, sull'importo liquidabile in caso di riscatto o, laddove previsto dal contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Società.

Data di Decorrenza

È la data a partire dalla quale, sempre che il Premio sia stato regolarmente corrisposto, il contratto è efficace.

Data di Disinvestimento

Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del Fondo e/o della Gestione Interna Separata, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Società. Tale data corrisponde al giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Riscatto, alla Data di Notifica del Decesso o alla Data di Richiesta Switch.

Data di Investimento

Il giorno in cui la Società investe i Premi nel fondo assicurativo interno e/o li attribuisce alla Gestione Interna Separata. Nel presente contratto coincide con la Data di Decorrenza per il Premio di Perfezionamento. Corrisponde al giovedì o al primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui il Premio di Perfezionamento o Versamento Aggiuntivo è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia.

Data di Notifica del Decesso

Si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione come meglio dettagliato all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Data di Richiesta di Riscatto

Per Data di Richiesta di Riscatto si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Data di Richiesta Switch

Si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Switch da parte del Contraente.

Data di Rivalutazione

È la data in cui la Società riconosce un rendimento. Per questo contratto coincide con il 31 dicembre di ogni anno.

Durata contrattuale

È il periodo durante il quale il contratto è efficace.

Duration

Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla garanzia complementare facoltativa TCM prestate dalla Società, elencati in appositi articoli delle Condizioni di Assicurazione o clausole del contratto.

Età assicurativa (o Età contrattuale)

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fondo Gestione Separata (o Fondo Gestione Interna Separata, o Gestione Separata)

E' una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l'ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Obiettivo Crescita.

Gestione a benchmark di tipo attivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del Fondo/OICR è finalizzata a creare valore aggiunto. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark.

Gestione a benchmark di tipo passivo

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo/OICR in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio- basso", "medio", "medio- alto", "alto" e "molto alto".

Lettera di Conferma

Lettera con cui la Società comunica all'Investitore-Contraente l'ammontare del Premio lordo versato e di quello investito, la Data di Decorrenza della polizza, il numero definitivo di polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lettera Informativa Perdite

Comunicazione che la Società invia all'Investitore-Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Pegno

E' l'atto mediante il quale la Polizza viene data in Pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla Polizza o su Appendice.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal simolo di Polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta contratto di Polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

Prelievo Protezione

Prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata al fine di corrispondere i premi per la garanzia complementare facoltativa TCM.

Premio Investito

I Premi Versati al netto dei Costi previsti sui Premi e dei premi relativi all'eventuale garanzia complementare facoltativa.

Premio Unico di Perfezionamento (o Premio di Perfezionamento)

Importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Società al momento della Conclusione del contratto e a fronte del quale le prestazioni previste contrattualmente sono garantite.

Premio Versato

L'insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Non consentito nel presente contratto.

Profilo di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del grado di rischio del Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: basso, medio-basso, "medio", "medio-alto, alto" e "molto alto."

Proposta Contratto

È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto.

Quota

Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo a Gestione Separata

L'insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.

Regolamento Isvap 38/2011

Concerne la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l'individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.

Rendimento trattenuto

Parte del rendimento lordo del Fondo a Gestione Separata che la Società trattiene.

Revoca della Proposta

È la possibilità del Contraente di annullare la Proposta Contratto fino al momento della Conclusione del contratto.

Ricorrenza Anniversaria

È fissata al 31 Dicembre di ogni anno per la garanzia principale mentre per la garanzia complementare facoltativa TCM coincide con l'anniversario della Data di Decorrenza del contratto.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto Parziale

E' la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto Totale

E' la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Rischio demografico

Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'Investitore- Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale la Società si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Riserva Matematica

È l'importo che la Società costituisce accantonando parte del Premio versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.

Risoluzione del contratto

E' l'evento a seguito del quale il contratto perde ogni sua efficacia, e decadono tutte le garanzie e tutti gli impegni contrattuali.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della società ed è costituito da azioni anziché quote.

Società, Impresa o Compagnia

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società, Impresa o Compagnia vengono utilizzati per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Switch

E' la facoltà del Contraente di modificare le combinazioni di investimento esclusivamente nell'ambito del Comparto Unit (tra OICR) come dettagliato all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Tasso Minimo Garantito

È il tasso di interesse annuo minimo, non previsto per questo contratto, che la Società si impegna a riconoscere nel calcolo delle prestazioni contrattuali.

Total Expense Ratio (TER)

Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV)

Il valore unitario della quota/azione di un fondo/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Versamenti Aggiuntivi

Premi unici integrativi del tutto facoltativi che il Contraente ha la possibilità di conferire nel corso della Durata contrattuale.

Versamento Speciale

Versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all'investimento in Gestione Separata pari al 100% purchè al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva la Garanzia Complementare (TCM). L'importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo della Garanzia Complementare. L'importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.

Vincolo

E' l'atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il Vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla Polizza o su appendice.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

PROPOSTA CONTRATTO N°

Prodotto	Vittoria InvestiMeglio – Multiramo FLEX	Tariffa	905U
Agenzia			
Canale Distribuzione			

CONTRAENTE

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Indirizzo			
Comune		Provincia	C.A.P.
E-Mail		Telefono	

ASSICURANDO

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo Di Nascita		Data Di Nascita	
Professione			

DATI ANTIRICICLAGGIO

Cod. Gruppo		Cod. Sottogruppo	
Documento Identificativo Valido		Numero Documento	
Rilasciato Da		Luogo	il

BENEFICIARI

Beneficiario Morte	
--------------------	--

DATI DELLA PROPOSTA CONTRATTO

Decorrenza	Pari al giovedì della settimana successiva all'effettiva disponibilità del premio sul conto corrente di Compagnia.	Durata Anni	Vita Intera
Verrà comunicata insieme al numero di contratto con successiva lettera di conferma.			

COMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio Di Perfezionamento	Di Cui Diritti Di Emissione	Di Cui Garanzia Complementare TCM	Di Cui Garanzia Complementare LTC	Premio Netto Versato	Premio Totale Investito*

* AL NETTO DEI DIRITTI, DI EVENTUALI GARANZIE COMPLEMENTARI E DEI CARICAMENTI.

MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Fondo/OICR	%	Importo Investito	Fondo Gestione Separata	%	Importo Investito
Totale					

PREMIO FONDI/OICR

Quote Acquisite	Premio Versato	Di Cui Diritti	Premio Netto Versato	Importo Investito
Verranno comunicate tramite lettera di conferma				

COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI DELLA GESTIONE SEPARATA

Premio Versato	Di Cui Diritti	Premio Netto Versato	Prestazione Iniziale

MODALITÀ REGOLAZIONE PREMIO

--

TEST DI ADEGUATEZZA

Esito Del Test Di Adeguatezza	
-------------------------------	--



- LA SOCIETÀ PROVVEDERÀ A COMUNICARE PER ISCRITTO IL NUMERO DELLE QUOTE DEI FONDI/OICR ACQUISITO CON IL VERSAMENTO DEL PREMIO.

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA MODALITÀ DI PAGAMENTO È BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. UTILIZZANDO LE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: IBAN IT96U0844001600000000077532 INSERENDO NELLA CAUSALE:
 - NUMERO DI PROPOSTA CONTRATTO;
 - COGNOME E NOME DEL CONTRAENTE.

L'IMPRESA POTRÀ INCONTRARE AL DECESSO DELL'ASSICURATO MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI SE NON INDICATI IN FORMA NOMINATIVA. LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI IN CORSO DI CONTRATTO DEVE ESSERE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE ALL'IMPRESA.

L'ASSICURANDO DICHIARA:

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

IL CONTRAENTE E L'ASSICURANDO DICHIARANO:

- DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE N. 2016/679 NONCHÉ DI ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI DI CATEGORIE PARTICOLARI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE, ALL'APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI ANCHE A CARATTERE SINDACALE, ALL'ORIGINE ETNICA O RAZZIALE, BIOMETRICI E GIUDIZIARI, SVOLTO DA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. PER LE FINALITÀ ASSICURATIVE, CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI CUI ALLA PREDETTA INFORMATIVA, IVI COMPRESSE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DELLA "CATENA ASSICURATIVA" E I TRATTAMENTI DEGLI STESSI EFFETTUATI, IN QUALITÀ DI TITOLARI O RESPONSABILI, PER ADEMPIERE ALLE MENZIONATE FINALITÀ.

IL CONTRAENTE DICHIARA :

- CHE QUANTO GIÀ RIPORTATO NELLA PRECEDENTE AUTOCERTIFICAZIONE FATCA E CRS SOTTOSCRITTA IN DATA 15/11/2018, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA MENDACI AFFERMAZIONI IN TALE SEDE, CORRISPONDE AL VERO E CHE NESSUN CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZA È INTERVENUTO IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI IVI RIPORTATE ED IN PARTICOLAR MODO AL SUO CONSEGUENTE STATUS AI SENSI DELLA LEGGE N. 95 DEL 18.06.2015;
- DI AVER FORNITO OGNI INFORMAZIONE DI CUI È A CONOSCENZA (EVENTUALE: ANCHE RELATIVAMENTE AL TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO/OPERAZIONE) E DI IMPEGNARSI, SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE, AD INFORMARE PRONTAMENTE LA COMPAGNIA NEL CASO IN CUI SI VERIFICANO EVENTUALI MODIFICHE RISPETTO A QUANTO QUI DICHIARATO;
- DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, IL SET INFORMATIVO CONTENENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:
 - A) IL KID CON CODICE KID_0905U_XXXXXXXX
 - B) IL DIP AGGIUNTIVO IBIP CON CODICE DA_PB0905U_XXXXXXXX
 - C) LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (COMPRESIVE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI E DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA, DEL GLOSSARIO E DEL MODULO DI POLIZZA) CON CODICE PB0905U_XXXXXXXX.RELATIVAMENTE AL KID, DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE, IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER ANALIZZATO LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ED I RISCHI AD ESSO CONNESSI.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE PROPOSTA È REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO FINCHÉ IL CONTRATTO NON SIA CONCLUSO, SENZA ADDEBITO DI ALCUN ONERE DA PARTE DELLA SOCIETÀ'.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO, HA FACOLTÀ DI RECEDERE ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO DA INVIARE A : VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. . LA SOCIETÀ' RIMBORSERÀ AL CONTRAENTE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA RACCOMANDATA, NELLA MISURA E CON LE MODALITÀ INDICATE NEL FASCICOLO INFORMATIVO, LA SOMMA DEI SEGUENTI IMPORTI FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE EVENTUALMENTE DOVUTE:
 - L'IMPORTO DEL PREMIO INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA;
 - IL CONTROLLORE DELLE QUOTE DEI FONDI/OICR ATTRIBUITE AL CONTRATTO;
 - I CARICAMENTI APPLICATI IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE.

FIRMA CONTRAENTE


FIRMA ASSICURANDO

FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI

IL CONTRAENTE DICHIARA :

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE, DI APPROVARE SPECIFICAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE : DIRITTO DI RECESSO, RISCATTO, CESSIONE, PEGNO E VINCOLO, BENEFICIARI, PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO, TRASFERIMENTI RESIDENZA TRANSNAZIONALI, NORMATIVA STATUNITENSE FATCA.

FIRMA CONTRAENTE


VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

- IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.

PROPOSTA EMESSA IN

IL

FIRMA CONTRAENTE



SCHEDA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 17 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 resa ad integrazione dell'informativa generale già consegnata e reperibile nella sezione Privacy del sito www.vittoriaassicurazioni.com - Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i. in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste e l'impossibilità di completare l'adeguata verifica comporta per l'impresa l'obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l'operazione richiesta ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere (Obbligo di astensione art. 42 del decreto).

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo ai sensi e con le modalità previste dalla richiamata normativa. I diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679, possono essere esercitati per i trattamenti effettuati ai sensi del D.lgs. 231/2007 limitatamente all'aggiornamento, alla rettifica e all'integrazione dei dati, rivolgendosi alla funzione aziendale indicata nell'informativa generale reperibile come sopra indicato.

*Si invita la Gentile Clientela, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo e **si ricorda che il cliente è obbligato a fornire le informazioni necessarie per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.***

Codice Agenzia
Luogo

Numero Proposta
Data

CONTRAENTE: DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA

Cognome E Nome			
Codice Fiscale			
Luogo E Data Di Nascita			
Nazionalità			
Cittadinanza (1)			
Cittadinanza (2)			
Indirizzo Di Residenza		Nazione	
Comune	Prov.		C.A.P.
Domicilio (se Diverso Residenza)		Nazione	
Comune	Prov.		C.A.P.
Documento D'identità		Numero	
Rilasciato Il	Da		Di
Professione			
Codice Sottogruppo		Codice Gruppo	
Tipo Attività			
Tipo Attività Economica (T.A.E.)			
Persona Politicamente Esposta			

TITOLARE EFFETTIVO NON IDENTIFICATO IN QUANTO

BENEFICIARIO/I CASO MORTE NON INDIVIDUATO/I

Descrizione	
-------------	--



PRODOTTO:

Codice E Descrizione	905U - Vittoria InvestiMeglio – Multiramo FLEX	
Tipo Apertura	Apertura di rapporto continuativo	
Tipo Polizza	Polizza Multiramo	
Caratteristiche Polizza	Rapporto aperto con piano dei pagamenti libero	
Scopo Prevalente Del Rapporto	Investimento	
Operazione	Versamento iniziale	Importo €
Mezzi Di Pagamento		
Paese Di Provenienza O Destinazione Dei Fondi		
Origine Dei Fondi		
Fascia Di Reddito Annuo / Fatturato Annuo Del Contraente		
Polizza Collettiva Per Conto Altrui		
Polizza Da Adesione		

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione e si impegna a comunicare tempestivamente all'intermediario ogni eventuale variazione intervenuta.

Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

 Luogo e Data

 Firma del Contraente/Esecutore

2154.0618

AUTOCERTIFICAZIONE FATCA/CRS: PERSONE FISICHE

DA COMPILARE A CURA DELL'INTERESSATO

INFORMAZIONE IMPORTANTE

SI RICHIEDE ALL'INTERESSATO DI COMPILARE I SEGUENTI CAMPI ALLO SCOPO DI ATTESTARE IL PROPRIO STATUS AI SENSI DELLA LEGGE N. 95 DEL 18.06.2015. L'INTERESSATO SI IMPEGNA, SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE, A INFORMARE PRONTAMENTE LA COMPAGNIA NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO CAMBIAMENTI DI CIRCOSTANZA IN MERITO ALLE INFORMAZIONI SOTTO RIPORTATE.

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA MENDACI AFFERMAZIONI IN TALE SEDE, DICHIARA CHE I DATI PRODOTTI NEGLI APOSITI CAMPI DELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE CORRISPONDONO AL VERO E DICHIARA DI AVER FORNITO OGNI INFORMAZIONE DI CUI È A CONOSCENZA.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA

Cognome Nome			
Codice Fiscale Italiano			
Indirizzo Di Residenza			
Comune		Provincia	C.A.P.
Luogo Nascita	Provincia	Data Nascita	
Stato di Nascita			

2. CONFERMA DELLA CITTADINANZA E RESIDENZA FISCALE

Il Cliente dichiara di possedere, anche congiuntamente, la cittadinanza statunitense

SI U.S. TIN

NO

Il Cliente dichiara di essere residente ai fini fiscali, anche contemporaneamente, nel seguente Stato / nei seguenti Stati

ITALIA SI NO

U.S.A.¹ SI NO U.S. TIN

Altro/i Stato/i estero/i SI NO Codice fiscale Altro/i Stato/i estero/i Stato _____

3. DICHIARAZIONE

- QUALORA IL SOTTOSCRITTORE ABBA DICHIARATO DI NON ESSERE "RESIDENTE FISCALE NEGLI STATI UNITI" O "CITTADINO STATUNITENSE", È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE NEL CASO EMERGESSERO INDIZI DI PRESUNTA RESIDENZA FISCALE STATUNITENSE O DI PRESUNTA CITTADINANZA STATUNITENSE NON SANATI ATTRAVERSO LA CONSEGNA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA, LA SOCIETÀ SI RISERVA DI PROVVEDERE A RIPORTARE DETERMINATE INFORMAZIONI A LUI RIFERIBILI ALLA COMPETENTE AUTORITÀ FISCALE, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE N. 96 DEL 18.06.2015.
- QUALORA IL SOTTOSCRITTORE ABBA DICHIARATO DI ESSERE "CITTADINO STATUNITENSE" E/O "RESIDENTE FISCALE NEGLI STATI UNITI" E/O "RESIDENTE FISCALE IN ALTRO STATO O ALTRI STATI ESTERO/I" È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE LA SOCIETÀ PROVVEDERÀ, IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE N. 95 DEL 18.06.2015, A RIPORTARE DETERMINATE INFORMAZIONI A LUI RIFERIBILI ALLE COMPETENTI AUTORITÀ FISCALI.

Luogo e data

Firma

¹ Un soggetto si considera (a titolo indicativo e non esaustivo) Residente U.S. se:

- ✓ è residente stabilmente negli USA o
- ✓ è in possesso della Green Card o
- ✓ ha soggiornato negli U.S.A. per:
 - 31 giorni nell'anno di riferimento e
 - 183 giorni nell'arco di un triennio, considerando interamente i giorni dell'anno di riferimento, per un terzo i giorni dell'anno precedente e per un sesto i giorni del primo anno del triennio.

AUTOCERTIFICAZIONE FATCA/CRS: PERSONE GIURIDICHE

DA COMPILARE A CURA DELL'INTERESSATO

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Si richiede all'interessato di compilare i seguenti campi allo scopo di attestare il proprio status ai sensi della normativa FATCA/CRS. L'interessato si impegna, sottoscrivendo la presente autocertificazione, a informare prontamente la Compagnia nel caso in cui si verificano cambiamenti di circostanza in merito alle informazioni sotto riportate.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede, dichiara che i dati prodotti negli appositi campi della presente autocertificazione corrispondono al vero e dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/operazione.

Codice Agenzia
Luogo

Numero Polizza
Data

1. DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA GIURIDICA

Denominazione Sociale			
Partita Iva			
Luogo Di Costituzione	Data Di Costituzione		
Nazionalità			
Sede Legale	Nazione		
Comune	Prov.	C.A.P.	
Forma Giuridica			
Codice Sottogruppo	Codice Gruppo		

DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO/RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome E Nome			
Codice Fiscale			
Luogo Di Nascita	Data Di Nascita		
Nazionalità			
Indirizzo Di Residenza	Nazione		
Comune	Prov.	C.A.P.	
Documento D'identità	Numero		
Rilasciato Il	Da		

DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI EXEMPTED BENEFICIAL OWNER

Il Cliente Dichiara Di Essere Un Soggetto Esente Ai Fini Della Normativa FATCA/CRS Sì No

DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI FINANCIAL INSTITUTION

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Istituzione Finanziaria Partecipante Sì No

In Caso Di Risposta Affermativa Indicare Il GIIN Oppure Il Paese In Cui La Società Ha Sede Legale O Amministrativa _____

Il Cliente Si Auto - Certifica Come Un Soggetto "ritenuto Conforme" (c.d. Certified Deemed Compliant) Ai Sensi Della Normativa FATCA/CRS Sì No

Il Cliente Si Dichiara "Non Partecipante" Ai Sensi Della Normativa FATCA/CRS Sì

DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY

Il Cliente Dichiara Che Svolge In Via Prevalente Attività Di Produzione Di Beni O Di Prestazione Di Servizi Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società Quotata Oppure Una Società Controllata Di Quotata Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società In Start Up Oppure Una Società In Liquidazione Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società Governativa Oppure Una Società Pubblica Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Organizzazione Internazionale Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Banca Centrale O Da Essa Controllata Sì No

Il Cliente Dichiara Di Essere Una ONLUS Sì No

Il Cliente Dichiara Di Non Rientrare In Nessuna Delle Precedenti Categorie E Pertanto Di Essere Una Società Non Finanziaria Passiva Sì

DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI SPECIFIED U.S. PERSON

Il Cliente Dichiara Di Essere Stato Costituito O Di Avere Sede Legale O Amministrativa Negli USA Sì No

Solo Per I Clienti Che Hanno Dichiarato Di Essere Costituiti O Di Avere Sede Legale O Amministrativa Negli USA:

Il Cliente Dichiara Di Essere Una Specified US Person Sì No

TIN/EIN: _____

Luogo e Data

Firma del Delegato/Legale Rappresentante

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB0905U_20190101 - VITTORIA INVESTIMEGLIO MULTIRAMO FLEX